



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 90/15/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CITTA' DIGITALI SRL
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "DI'LUCCA") PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9. DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 22/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS";

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che recita: «*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 30 dicembre 2014 è stato notificato dal Co.Re.Com Toscana l’atto di contestazione n. CONT 22/14 del 30 dicembre 2014, alla Società CITTA’ DIGITALI SRL, con sede legale in via Tazio Nuvolari 53, 55061 CARRAIA Capannori (LU), fornitore del servizio di media audiovisivo locale in tecnica digitale *DiLucca*, per la

violazione del disposto di cui all'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito dalla citata disposizione, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), per lo sfioramento dei limiti di affollamento orario come di seguito riportato:

Data	Ora inizio	Ora fine	Durata lorda	Numero spot	Detrazione	Durata netta	Affollamento %
16/09/2014	10:28:55	10:38:53	598	1	0,4	597,6	16,6
16/09/2014	10:39:52	10:40:42	50	2	0,8	49,2	1,4
16/09/2014	10:41:17	10:44:16	179	5	2	177	4,9
16/09/2014	10:54:12	10:55:30	78	2	0,8	77,2	2,1
16/09/2014	10:55:51	10:57:32	101	2	0,8	100,2	2,8
16/09/2014	10:58:05	10:58:35	30	1	0,4	29,6	0,8
			1.036	13	5,2	1.030,8	28,6
19/09/2014	10:00:58	10:02:04	66	2	0,8	65,2	1,8
19/09/2014	10:30:17	10:40:22	605	1	0,4	604,6	16,8
19/09/2014	10:53:13	10:54:03	50	2	0,8	49,2	1,4
19/09/2014	10:54:38	10:59:47	309	9	3,6	305,4	8,5
			1.030	14	5,6	1.024,4	28,5
21/09/2014	20:03:49	20:07:11	202	6	2,4	199,6	5,5
21/09/2014	20:16:11	20:18:41	150	4	1,6	148,4	4,1
21/09/2014	20:29:21	20:32:27	186	5	2	184	5,1
21/09/2014	20:32:27	20:35:59	212	1	0,4	211,6	5,9
21/09/2014	20:48:32	20:50:45	133	4	1,6	131,4	3,7
21/09/2014	20:57:12	20:59:59	167	6	2,4	164,6	4,6
			1.050	26	10,4	1.039,6	28,9

2. Deduzioni della società

La società CITTA' DIGITALI SRL, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto l'audizione che si è tenuta il giorno 11 febbraio 2015 e inviato memorie giustificative il 26 febbraio 2015. Nel corso dell'audizione il rappresentante ha argomentato, come peraltro contenuto nelle memorie giustificative, che il valore di superamento del limite di affollamento orario è stato di soli 57 secondi in un'ora per il giorno 16 settembre 2014, di 54 secondi in un'ora il giorno 19 settembre 2014 e di 58 secondi in un'ora il giorno 21 settembre 2014 e, inoltre, per le giornate del 16 e 19 settembre 2014 tale sfioramento è stato raggiunto con il conteggio di televendite di durata inferiore a 15 minuti.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto, per le violazioni riscontrate, l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Questa Autorità, dall'esame della documentazione istruttoria e dalla visione dei supporti audiovisivi, ha rilevato che nel computo degli sforamenti oggetto della contestazione risultano conteggiate le televendite di durata inferiore a quindici minuti, come anche dichiarato in sede di audizione dagli stessi rappresentanti della società, in due delle tre fasce orarie sforate, rispettivamente il 16 settembre 2014 alle ore 10:28:55, di durata pari a 598 secondi (poco meno di 10 minuti) e il giorno 19 settembre 2014, alle ore 10:30:17 di durata pari a 605 secondi, oltre 10 minuti.

Nel conteggio dell'affollamento orario devono essere inseriti i soli spot pubblicitari parimenti a quanto previsto per le emittenti nazionali, mentre nell'ambito dell'affollamento giornaliero vanno sommati tutti gli altri eventi, quali le televendite di durata inferiore ai 15 minuti, rispettando quanto previsto dall'art. 40, comma 2 bis, del dlgs 177/05.

Scorporando le televendite, trasmesse nelle fasce oggetto della contestazione, i limiti di affollamento orario nei giorni 16 e 19 settembre 2014, ore 10-11, risultano conformi a quelli previsti dalla normativa di riferimento, mentre risulta confermata la violazione di cui all'articolo 38, comma 9, del dlgs 177/05 per la sola fascia oraria 20-21 nella giornata del 21 settembre 2014.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità, considerata la violazione isolata nell'ambito dei controlli effettuati durante una intera settimana dal 16 al 22 settembre 2014.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio, ma non ha dichiarato come intenda operare per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 1.567.006,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (euro millecinquecento-quarantanove/50), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società CITTA' DIGITALI SRL, con sede legale in via Tazio Nuvolari 53, 55061 CARRAIA Capannori (LU), fornitore del servizio di media audiovisivo locale in tecnica digitale *DiLucca*, per la violazione il giorno 21 settembre 2014, nella fascia oraria 20-21, del disposto di cui all'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (euro millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (euro millecinquecentoquarantaneve/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 *capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 90/15/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"delibera n. 90/15/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani